

(N. 541-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE ZOLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 1954

Modificazione alle norme del Codice civile e delle leggi del Registro e sulle successioni relativamente al regime delle società anonime ed a responsabilità limitata.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge di iniziativa del senatore Trabucchi sottoposto al vostro esame ha, come risulta dalla sua stessa intitolazione, un duplice contenuto: la modificazione di talune norme del Codice civile e la modificazione delle leggi sul registro e sulle successioni relativamente al regime delle Società anonime ed a responsabilità limitata.

La Commissione di giustizia ha ritenuto, come sua prima decisione, di distaccare i due oggetti. La commissione in unica legge di ma-

terie diverse è uno dei tanti difetti della nostra recente legislazione già resa così pesante dalla quantità delle disposizioni. E il difetto sarebbe ancora di maggior rilievo laddove si tratta di norme il cui contenuto è la modificazione di articoli di Codici, modificazioni alle quali si addice la stessa autonomia e lo stesso isolamento da altre disposizioni, che sono proprie di un Codice.

Per questi motivi la Commissione ha ritenuto di dovere proporre la soppressione degli articoli 5, 6 e 7 del disegno di legge, soppres-

sione che — deve essere chiaro ai fini di una ripresentazione — non intende essere rejezione ma solo rinvio ad altra più opportuna sede.

Sulle altre norme strettamente di contenuto civilistico la Commissione ha portato il suo esame di merito.

Trattasi in sostanza di un semplice adeguamento delle cifre indicate nel Codice civile come minimo del capitale delle Società per azioni e a responsabilità limitata, e in altre norme correlative. Adeguamento la cui opportunità, tenuto conto del mutato valore della moneta, non può essere dubbio.

Il mantenimento come minimo del capitale di una società per azioni a lire 1.000.000 e del capitale di una società a responsabilità limitata a lire 50.000, equivale ad una larvata soppressione di un minimo di capitale; ad una abrogazione di fatto delle disposizioni del Codice civile. Le leggi non si abrogano di fatto, col togliere ad esse un contenuto serio.

Ma a questo argomento, l'adeguamento delle disposizioni alla nuova situazione monetaria, che pur sarebbe sufficiente, altri possono aggiungersi già accennati nella relazione dell'onorevole proponente il disegno di legge.

L'istituto della società anonima aveva già subito prima dell'entrata in vigore del Codice del 1940 una deviazione dalle sue originarie e giustificate finalità economiche. E proprio in ragione di ciò il legislatore ritenne opportuno imporre un minimo di capitale; e introdurre nel nostro diritto l'istituto della società a responsabilità limitata.

Un tale rimedio non ebbe modo di funzionare, perchè sopraggiunse, come effetto della guerra, il fenomeno del diminuito valore della moneta, per il quale quei minimi divennero irrisori. E, sotto la spinta anche di altre cause di natura fiscale, la deviazione si intensificò e si accentuò fino a giungersi ad una vera e propria degenerazione dell'istituto. La funzione della società per azioni fu già riscontrata da un autore della materia nella unione feconda di forze di produzione, nella possibilità di raccolta di grandi capitali ai quali soltanto può essere affidato il compimento di imprese, che sorpassano la potenza di uno o di pochi, nella divisione dei rischi e quindi nella loro attenuazione, nella indipendenza della impresa dalla accidentalità della opera individuale e

quindi nella sua stabilità che la può mettere in grado di proteggere e di attrarre fondi in una forma più perfetta e continua di quanto non accada nelle imprese individuali, nella continuità del capitale ampio e durevole e quindi nel più efficace e sicuro sfruttamento del credito. Tutto ciò e tutti gli altri vantaggi che ineriscono ad una società per azioni che sia veramente tale, invano si cercherebbero in buona parte delle più che 30.000 società per azioni esistenti in Italia, che, con un modestissimo capitale, non rappresentano nessuna unione di forze di produzione, non possono essere neanche lontanamente idonee al compimento di imprese notevoli, non hanno divisione di rischi, sono legate alle opere individuali, non hanno alcuna finalità di attrazione di fondi, non hanno, per la modestia stessa del capitale, in sé medesime la possibilità di sfruttamento del credito, ma rispondono solo a finalità antitetiche con quella di una savia e non simulata società per azioni.

In questa per vero la responsabilità limitata è mezzo di attrazione del capitale; nella società per azioni anormale essa è la finalità del capitalista, che si copre sotto tale apparenza, per limitare la propria responsabilità, e cioè per eludere i diritti di terzi.

In questa la entità del capitale è la espressione vera del patrimonio, e tutta la legislazione è indirizzata a che i terzi non siano ingannati, e che pertanto alla indicazione capitale, corrisponda una consistenza *non inferiore* di patrimonio; nelle società per azioni che possono definirsi anormali il capitale nasconde un patrimonio di entità grandemente superiore, e ciò per eludere i diritti del fisco.

Contro queste vere e proprie degenerazioni di un istituto che nelle sue forme sane ha una profonda utilità economica e sociale non può non opporsi un rimedio. E un primo rimedio sono le disposizioni proposte; al quale potrebbe essere opportuno aggiungere anche il divieto — che secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti le norme attualmente esistenti non contengono — della appartenenza di società di capitale a società di persone (società collettive e società in accomandita semplice) altra escogitazione recente diretta quasi sempre al fine di creazione di complicazione di rapporti, che renda difficile l'indagine della verità fiscale.

Per queste considerazioni il contenuto del disegno di legge nella sua prima parte non può non essere approvato.

Peraltro approvando il contenuto degli articoli 1 e 3 del disegno di legge, la Commissione ha ritenuto sia da modificare la formulazione, rendendola analoga a quella dallo stesso onorevole proponente usata nell'articolo 2; ha ritenuto cioè più corretto del sovrapporre alla norma del Codice una norma modificatrice sostituire la norma del Codice con altra contenente le modificazioni volute. E a ciò rispondono, in sostituzione degli articoli 1 e 3, i nuovi articoli 1, 2 e 4.

Non ha creduto opportuno invece modificare come si propone coll'articolo 4 le disposizioni sui modi di trasferimento delle azioni, della quale modificazione lo stesso onorevole proponente non ha dato giustificazione.

Soppressi poi per i motivi detti all'inizio gli articoli 5, 6 e 7 ha creduto marcare il carattere transitorio degli articoli 8 e 9.

Nell'articolo 8 ha ritenuto opportuno sostit-

uire alla esenzione da tassa di registro la registrazione con tassa fissa.

Nell'articolo 9 infine ha rilevato una disposizione che non può essere totalmente approvata. Esatta la prima parte dell'articolo per il quale le società che non si regolarizzano saranno sciolte di diritto. Ma non è il caso di introdurre, per tale scioglimento di diritto, un congegno diverso da quello normale per tutte le ipotesi di scioglimento di diritto: introdurre cioè la nomina di ufficio di un liquidatore.

E sembra invece sufficiente riprodurre la disposizione transitoria che fu già stabilita con riferimento al mutamento di regime previsto dal Codice civile: e cioè l'articolo 215 delle disposizioni transitorie, richiamando in aggiunta la norma penale per la inosservanza degli obblighi da essa sanciti a carico degli amministratori.

Con queste modificazioni la Commissione vi invita ad approvare il disegno di legge.

ZOLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL PROPONENTE

Modificazioni alle norme del Codice civile e delle leggi del Registro e sulle successioni relativamente al regime delle società anonime ed a responsabilità limitata.

Art. 1.

I limiti del capitale per le società per azioni ed a responsabilità limitata, previsti negli articoli 2327 e 2474 del Codice civile, sono elevati a cinquanta volte le cifre stabilite negli articoli stessi. Le quote di conferimento dei soci delle società a responsabilità limitata possono essere di diverso ammontare, ma, in nessun caso, inferiori a lire 50.000.

Art. 2.

L'articolo 2488, primo comma, del Codice civile è modificato come segue:

« La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale non è inferiore a 50 milioni di lire o se è stabilita nell'atto costitutivo ».

Art. 3.

Il limite di cinque milioni, di cui al primo capoverso dell'articolo 2397 del Codice civile, aumentato a lire 50 milioni con la legge 5 gennaio 1950, n. 9, è elevato a lire 300 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Art. 1.

L'articolo 2327 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a 50 milioni ».

Art. 2.

I primi tre commi dell'articolo 2474 del Codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a lire 2.500.000.

« Le quote di conferimento del socio possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire 50.000.

« Se la quota di conferimento è superiore al minimo deve essere costituita da un ammontare multiplo di lire 50.000 ».

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 2397 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Le società per azioni che hanno un capitale sociale non inferiore a 250 milioni di lire devono scegliere tra gli iscritti nel ruolo dei

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 2479 del Codice civile è modificato come segue:

« L'iscrizione del trasferimento può aver luogo su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risulta il trasferimento ».

Art. 5.

Il terzo comma dell'articolo 27 del testo unico sulla legge del registro approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è così modificato:

« Le quote di partecipazione nelle società in nome collettivo, in accomandita semplice, o a responsabilità limitata, sono considerate mobili od immobili, secondo la natura dei beni costituenti il patrimonio sociale. Se questo comprende beni mobili od immobili, la quota di partecipazione fino a concorrenza del valore degli immobili si considera di natura immobiliare ».

Art. 6.

Il terzo comma dell'articolo 29 della legge tributaria sulle successioni, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, è così modificato:

« Le quote di partecipazione nelle società in nome collettivo o in accomandita semplice o a responsabilità limitata sono considerate mobili od immobili, secondo la natura dei beni costituenti il patrimonio sociale. Se questo comprende beni mobili ed immobili, la quota di partecipazione fino a concorrenza del valore degli immobili si considera di natura immobiliare ».

Art. 7.

Il n. 2 dell'articolo 88 della tariffa allegato A) alla legge del registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 è così modificato:

« 2° di beni immobili in conto o a saldo di quote sociali nelle altre specie di società:

a) quando l'assegnazione non avviene a favore della stessa persona che conferì l'im-

revisori dei conti almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, e non meno di due, se i sindaci effettivi sono cinque, e in entrambi i casi uno dei sindaci supplenti ».

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

mobile nella società, o, se pur avvenendo l'assegnazione a favore della stessa persona, l'immobile sia stato nel frattempo radicalmente migliorato o modificato:

le stesse tasse di cui all'articolo 1.

b) quando l'assegnazione avviene a favore del conferente all'infuori dei casi di cui alla lettera a):

sulle prime lire 1000 . . . 20
per ogni lire 1000 in più . . . 10 ».

Art. 8.

È concesso il termine fino ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge alle società per azioni ed a responsabilità limitata, legalmente esistenti, per procedere agli aumenti di capitale necessari per regolarizzare la loro posizione agli effetti del minimo di capitale richiesto.

Entro i limiti degli aumenti di capitale, effettuati in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, il trasferimento a capitale di riserve già risultanti dai bilanci e dei saldi di rivalutazione monetaria già regolarmente accertati, è esente da tassa di registro, purchè il trasferimento sia deliberato entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Le società che non si regolarizzeranno entro il termine di cui all'articolo precedente agli effetti dei minimi di capitale, stabiliti all'articolo 1 della presente legge, saranno sciolte di diritto. Il Tribunale presso le Cancellerie del quale la società è iscritta ne darà atto d'ufficio con decreto che sarà iscritto e pubblicato e nominerà di ufficio un liquidatore.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 5.

Identico.

Entro i limiti degli aumenti di capitale effettuati in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, il trasferimento a capitale di riserve già risultanti dai bilanci e dei saldi di rivalutazione monetaria già regolarmente accertati, sarà soggetto a registrazione con tassa fissa, purchè il trasferimento sia deliberato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Le società che non si regolarizzeranno entro il termine di cui all'articolo precedente agli effetti dei minimi di capitale, stabiliti all'articolo 1 e 2 della presente legge, saranno sciolte di diritto.

Gli amministratori debbono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme stabilite dal Codice civile.

Gli amministratori che omettano di provvedere nel termine sopra stabilito alla convocazione della assemblea saranno puniti con la ammenda da lire 25.000 a lire 500.000.